



## CORTE DEI CONTI

### SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO)

Via Pec

**Oggetto: Comune di Borgofranco d'Ivrea (TO) - Rendiconti 2017 e 2018**

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 72/2020/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 23/06/2020.

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza



CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

### Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 72/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

#### **nella camera di consiglio del 23 giugno 2020**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio

2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Vista le delibere n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Borgofranco d'Ivrea (To)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4 e 16 giugno 2020 n. 5 con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i

rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre

in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **Considerato in fatto e in diritto**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*. La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, si evidenzia che dall'esame delle relazioni del revisore sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di Borgofranco d'Ivrea (To) (Ente con popolazione residente calcolata al 1° gennaio 2019 pari a 3.672 abitanti – fonte ISTAT) sono emerse alcune criticità sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'anno 2017, sulla capacità di riscossione e sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, sull'accantonamento del fondo contenzioso e sull'implementazione delle banche dati pubbliche, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente, dopo aver fruito di una proroga, ha dato riscontro a tale richiesta con nota del 3 marzo 2020 a firma congiunta dell'attuale Responsabile del servizio finanziario, del Responsabile del servizio finanziario *pro tempore* (luglio – dicembre 2018) e dell'Organo di revisione, a cui ha fatto seguito un'ulteriore nota del 12 marzo 2020 a firma di altro

Responsabile del servizio finanziario *pro tempore* (agosto 2017 – giugno 2018).

A tale risposta ha fatto seguito un'integrazione istruttoria a cui l'Ente ha fornito riscontro con nota del 29 maggio 2020 a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione.

In esito all'esame della documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

\*\*\* \*\*

### 1. Implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche

Dall'esame della situazione contabile dell'anno 2017 è emersa una valorizzazione diversa del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nella delibera consiliare n. 12 del 27 aprile 2018 di approvazione del rendiconto e nel certificato al conto consuntivo trasmesso in "finanza locale" rispetto ai dati indicati nel prospetto del risultato di amministrazione estrapolato dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ed alla relazione dell'Organo di revisione.

Tale incongruenza determina una differenza nella parte disponibile del risultato di amministrazione.

La seguente tabella riepiloga le discordanze rilevate:

Prospetti finanziari 2017	FCDE	Risultato di amministrazione disponibile
Quadro 14-risultato di amministrazione- finanza locale/ delibera di approvazione del rendiconto	246.923,27	201.649,35
Risultato di amministrazione BDAP/relazione revisore	240.721,30	207.851,32

Con la prima risposta istruttoria del 3 marzo 2020, l'Ente ha comunicato che "[d]a una verifica sul software di contabilità risulta che il prospetto del risultato di amministrazione inviato alla BDAP è stato elaborato precedentemente rispetto a quello approvato in CC. La discrasia deriva probabilmente da un mancato aggiornamento dei file xml da inviare alla BDAP".

Per quanto esposto la Sezione, nel rilevare l'erronea implementazione della BDAP, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla rilevanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi che confluiscono nelle banche dati pubbliche.

Come recentemente rimarcato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, tali flussi informativi non costituiscono meri adempimenti statistici, ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e

controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.

La medesima Sezione delle autonomie ha specificato in primo luogo che “[l]’obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell’amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari”.

Ciò posto, si invita l’Ente a porre maggiore attenzione a tale adempimento ricordando che, a tal fine, l’Organo di revisione deve fornire ogni necessario supporto.

Sul punto si richiama quanto affermato dalla Sezione delle autonomie, con la richiamata deliberazione n. 9/2020/INPR nella parte in cui è stato chiarito che “è compito dell’Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell’ente con quelli indicati nel questionario annesso [...] nonché negli omologhi dati trasmessi alla BDAP”.

## 2. Verifica degli equilibri e risultato di amministrazione

Per gli equilibri di bilancio relativi all’anno 2017, consultando la situazione contabile dell’Ente risultante dal certificato al conto consuntivo trasmesso in “finanza locale” sono risultati differenti valori riferiti all’equilibrio finale tra i dati del *Quadro 7-quadro generale riassuntivo*, ed i dati del *Quadro 8-verifica equilibri*.

Di seguito si riporta una situazione riassuntiva delle diverse poste contabili oggetto di esame:

<b>Certificato consuntivo</b>	<b>Equilibrio finale (o avanzo di competenza)</b>
Quadro 7-quadro riassuntivo	77.471,56
Quadro 8-Verifica equilibri	100.988,84
Parere dell’organo di revisione ed equilibri BDAP	100.988,84

Per l’anno 2018, invece, dall’esame del quadro equilibri esposto in BDAP risulta che l’Ente ha iscritto nel 2018 un Fondo pluriennale vincolato per spese correnti in entrata per euro 114.381,25; tale importo non corrisponde al Fondo pluriennale vincolato per spese correnti dell’anno precedente, in cui tale fondo era di euro 137.898,53.

Sul punto l’Ente è stato invitato a chiarire le predette discrasie ed a fornire i dati corretti. A fronte di una prima risposta con cui venivano comunicati dati ancora incongruenti, con l’ultima risposta istruttoria del 29 maggio 2020 l’Ente ha dato atto dell’esistenza di un

errore nella quantificazione del FPV dell'anno 2017, il cui importo corretto è di euro 114.381,25 (e non di euro 137.898,53).

La correzione di tale dato comporta una variazione del risultato di amministrazione con la conseguenza che il prospetto approvato dal Consiglio comunale è da considerarsi errato.

Secondo il nuovo prospetto elaborato dall'Ente, il risultato di amministrazione dell'anno 2017 ammonterebbe ad euro 718.649,31 (in luogo di euro 695.132,03) che, al netto della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, ammonterebbe ad euro 225.166,63 (in luogo di euro 201.649,35).

L'equilibrio finale dell'anno 2017, invece, è pari ad euro 100.988,84.

Sulla base di tali dati l'Ente ha specificato che *"provvederà al più presto alla riapprovazione del Rendiconto 2017 in quanto il risultato di amministrazione disponibile risultante dalla correzione dei dati è diverso da quello approvato"*.

La Sezione, nel prendere atto di come l'Ente, nel corso dell'iter istruttorio, abbia assunto la consapevolezza di aver erroneamente determinato il risultato di amministrazione dell'anno 2017 per un errore di quantificazione del FPV, richiama lo stesso Ente a porre maggiore attenzione nella gestione dei documenti di bilancio.

L'errata quantificazione del FPV ha comportato anche un errore nella determinazione del risultato di amministrazione che, sebbene nel caso specifico ha determinato un risultato disponibile maggiore, è da considerarsi comunque una grave irregolarità contabile a cui l'Ente deve porre rimedio con la riapprovazione da parte dell'Organo consiliare del prospetto del risultato di amministrazione, dando seguito a quanto già prospettato in sede istruttoria.

Al contempo, nel prendere atto delle rappresentate difficoltà organizzative testimoniate dal frequente cambiamento del Responsabile del servizio finanziario, la Sezione sollecita l'Ente a potenziare, nei limiti delle risorse disponibili, tale specifico servizio, da considerarsi un fulcro determinante per assicurare una sana gestione finanziaria.

### **3. Certificazioni di bilancio ai sensi dell'art. 161 del TUEL – rendiconto 2018**

Si rileva che dalla banca dati del Ministero dell'Interno non risulta trasmesso il certificato al rendiconto 2018 ai sensi dell'articolo 161 del TUEL.

Nel ricordare che il previgente comma 3 del citato art. 161 prevedeva che *"[l]a mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale"*, è stato richiesto all'Ente di fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito a tale inadempimento, specificandone le ragioni.

Con la prima risposta istruttoria del 3 marzo 2020 è stato rappresentato che “[i]l *Certificato al Rendiconto 2018 è stato inviato più volte (03/06/2019 – 28/06/2019 – 04/10/2019 – 17/10/2019) ogni volta sono stati rilevati degli errori e si è proceduto al reinvio. Con l’inoltro del 17/10/2019 non abbiamo ricevuto riscontro ed è stato ipotizzato che fosse andato a buon fine*”.

Con l’ultima risposta istruttoria è stato infine comunicato che l’Ente provvederà ad aggiornare i dati del certificato dell’anno 2017 non appena verrà riapprovato il relativo rendiconto e ad inviare nuovamente il certificato dell’anno 2018.

Anche per questo aspetto, nel prendere atto che l’Ente, sebbene a seguito dell’istruttoria avviata, ha preso cognizione degli errori che inibivano la conclusione della procedura di invio del certificato, la Sezione, come affermato al punto 1., ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla rilevanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi che confluiscono nelle banche dati pubbliche.

Con specifico riguardo all’inadempimento, ora in via di risoluzione, relativo al mancato invio del certificato previsto dall’allora vigente art. 161 del TUEL, si rileva che la conseguente sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno potrebbe costituire per l’Ente un *vulnus* per una sana gestione, comportando il mancato introito delle risorse necessarie per sostenere le spese utili all’esercizio delle proprie funzioni, con conseguente esposizione anche a possibili tensioni nella gestione dei flussi di cassa.

Ciò posto, nel prendere atto dei reiterati tentativi di invio della certificazione, si invita comunque l’Ente a porre maggiore attenzione a tale adempimento ricordando, per il tratto a venire, che l’ora vigente art. 161 del TUEL (così come sostituito, a decorrere dal 1° novembre 2019 dall’art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), al comma 4, prescrive che “[d]ecorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [c.d. BDAP], compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”.

Anche per tale adempimento l’Organo di revisione deve fornire ogni necessario supporto collaborativo.

#### **4. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e riscossioni in conto residui**

L'Ente ha accantonato nel risultato di amministrazione 2018 a titolo di FCDE euro 235.421,44 a fronte di residui attivi totali di euro 1.201.476,22 (di cui euro 816.777,13 derivanti dalla gestione dei residui) e di un ammontare di risultato disponibile pari a zero. L'incidenza percentuale del FCDE sul totale dei residui provenienti dalla gestione dei residui è di circa il 28% ed aumenta a circa il 34% se si considerano solo i titoli I e III delle entrate in conto residui.

Inoltre, dall'esame del rendiconto 2018 – dati BDAP - risulta che l'Ente ha riscosso sul titolo I euro 82.292 in conto residui a fronte di residui iniziali di euro 333.177 (circa il 25%); migliore è la situazione sul titolo III, sempre in conto residui, in cui le riscossioni sono euro 29.359 rispetto ad euro 84.364 di residui iniziali (circa il 35%).

La capacità di riscossione in conto residui, in generale, è modesta e si attesta a circa il 18% degli stessi (euro 181.492 riscossi a fronte di euro 1.022.710 di residui attivi iniziali). Migliore è la riscossione in conto competenza pari all'87% (euro 2.570.363 di riscossioni a fronte di euro 2.955.062 di accertamenti), mentre la capacità di riscossione in generale si attesta a circa il 69%.

Invitato a fornire esaustivi elementi di conoscenza in ordine alle modalità di determinazione del FCDE ed a relazionare in merito ai sopra descritti andamenti delle riscossioni, l'Ente si è limitato a rappresentare che “[i]l *grosso del FCDE è riferito ai residui attivi della Tassa Rifiuti, dal 2017 si è investito molto sul potenziamento dell'ufficio tributi anche supportando il personale tramite l'aiuto di una ditta esterna per l'esecuzione degli accertamenti tributari*”.

Nel prendere atto di quanto rappresentato, nel rilevare che l'Ente, seppur richiesti, non ha fornito elementi di valutazione in ordine alla congruità del FCDE accantonato nell'anno 2018, si rileva che l'entità di tale fondo risulta piuttosto contenuta considerando i dati riguardanti la capacità di riscossione e l'entità dei residui attivi.

Criticità che assume ancor maggior rilievo se correlata alla circostanza che la parte disponibile del risultato di amministrazione nell'anno 2018 è pari a zero.

Risultato conseguito dopo un consistente accantonamento a fondo contenzioso non presente nell'anno 2017 e di cui si dirà nel successivo punto 5.

Ciò posto, la Sezione evidenzia che quanto rilevato fa temere, in una prospettiva di breve termine, il sopravvenire di una situazione che potrebbe generare uno squilibrio anche di portata strutturale nella gestione finanziaria dell'Ente a cui gli Organi di governo devono porre rimedio con tempestività, a partire da una corretta determinazione del FCDE, da effettuarsi sulla base dei criteri indicati al punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Sul punto si ricorda, peraltro, che, a decorrere dall'anno 2019, il fondo deve essere determinato secondo il metodo ordinario in ordine al quale il predetto principio disciplina puntualmente le modalità di calcolo (vgs. esempio n. 5 – determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011).

Al contempo, la Sezione, nel formulare riserva di monitorare tale contesto in occasione dell'esame dei prossimi rendiconti a partire da quello dell'anno 2019, invita l'Ente ad adottare le misure necessarie a migliorare la capacità di riscossione e ad effettuare una prudente programmazione della spesa che tenga conto del risultato di amministrazione conseguito nell'anno 2018 al fine di evitare che una non accorta gestione economico-finanziaria possa generare condizioni di sofferenza finanziaria che possono sfociare anche in un disavanzo di amministrazione.

## **5. Fondo contenzioso**

Come accennato al punto 4., l'Ente, nel risultato di amministrazione dell'anno 2018, ha accantonato l'importo di euro 310.458,53 nel fondo contenzioso.

Invitato a comunicare le ragioni di un così consistente accantonamento non presente nei fondi dell'esercizio 2017, l'Ente ne ha indicato l'origine, specificando come i presupposti della costituzione del fondo contenzioso siano in realtà risalenti a esercizi precedenti.

Con la risposta istruttoria del 3 marzo 2020, l'Ente ha ricostruito l'articolato *iter* decisorio avvalendosi del supporto del Responsabile del servizio finanziario in carica dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 il quale, sul punto, ha rappresentato che:

- la problematica dell'accantonamento di un fondo contenzioso è emersa in occasione dell'elaborazione del bilancio di previsione 2019-2021 dal momento che il precedente Responsabile finanziario *"non ha mai proceduto a fare una verifica in tal senso e che di conseguenza il fondo contenzioso del Comune di Borgofranco d'Ivrea risulta essere pari a zero"*;
- in esito ad una specifica richiesta di disporre di un *report* analitico della situazione delle cause legali formulata in data 4 ottobre 2018 dal Responsabile finanziario *pro tempore*, emergeva l'affidamento ad uno studio legale di una causa di risarcimento danni conseguenti ad un'alluvione dell'anno 1994 promossa avanti al Tribunale di Ivrea con atto di citazione pervenuto all'Ente in data 25 luglio 2016.

Per tale contenzioso, per cui si prevedeva verosimilmente la definizione del primo grado di giudizio entro l'anno 2019, veniva ipotizzato che il Comune avrebbe potuto essere tenuto a risarcire un danno patrimoniale il cui ammontare sarebbe potuto variare tra 595.000,00 e 377.000,00 mila euro.

In ordine al rischio di soccombenza, il legale incaricato, con *email* del 10 dicembre 2018, affermava che *"premesso che il rischio di soccombenza è sempre molto difficile da valutare e che la fattispecie in esame per la sua estrema complessità, rende oltremodo complicata l'espressione di un pronostico, posso indicare in 6 la probabilità di soccombenza"*.

Tale valutazione veniva espressa sulla base di una richiesta dell'Ente con la quale veniva indicata una scala da uno (probabilità di soccombenza nulla) a dieci (probabilità di soccombenza certa);

- nelle more di tali valutazioni, il Responsabile finanziario *pro tempore*, con una nota del 26 novembre 2018 diretta agli amministratori dell'Ente ed al Segretario comunale, rappresentava la necessità di dover accantonare una *"cifra significativa al fondo contenzioso"* come previsto dai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria previsti dal punto 5.2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 specificando, tra l'altro, che avrebbe operato l'accantonamento di tutto il risultato di amministrazione libero residuo rilevandone, tuttavia, l'insufficienza ai fini di un accantonamento congruo a fondo contenzioso;
- a fronte di tale corrispondenza gli amministratori dell'Ente si determinavano ad effettuare tale accantonamento solo dopo aver richiesto un parere ad ANCITEL e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (quest'ultimo reso con deliberazione n. 8/2019/SRCPIE/PAR).

Ciò posto l'Ente, nell'affermare di aver *"proceduto ad accantonare una cifra considerevole"*, riconduce il mancato accantonamento del fondo contenzioso negli anni pregressi alla circostanza di non aver *"ben recepito il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011"*.

Al riguardo la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato in sede istruttoria e nel rilevare la mancata costituzione del fondo contenzioso con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2017, richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza dei principi contabili che regolano la costituzione di tale tipologia di fondo.

Nel caso specifico, sebbene non vi sia certezza sulla soccombenza dell'Ente in giudizio, l'entità del potenziale risarcimento è tale da imporre, in chiave prudenziale, l'accantonamento di sufficienti risorse per scongiurare che da una sentenza di condanna possa scaturire una situazione di disavanzo non recuperabile con i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri (art. 193 del TUEL) o di recupero del disavanzo ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

La situazione di tensione finanziaria, peraltro, è testimoniata dalla circostanza che l'accantonamento del fondo nel risultato di amministrazione dell'anno 2018 ha azzerato la

parte disponibile, esponendo l'Ente a probabili squilibri di bilancio che impongono, come indicato al punto 4., una prudente programmazione della spesa.

Il citato contenzioso deve pertanto essere oggetto di attento monitoraggio, fermo restando l'obbligo di accantonamento di un adeguato fondo contenzioso nei termini già indicati da questa Sezione con il richiamato parere reso con la determinazione n. 8/2019/SRCPIE/PAR con la quale è stato, tra l'altro, evidenziato che nel periodo antecedente all'emissione della sentenza, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (cfr. allegato 4/2, punto 5.2 lett. h) del D. Lgs. n. 118/2011), in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, consente di ripartire l'accantonamento annuale, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

#### **ACCERTA**

- per l'anno 2017, la non corretta determinazione del risultato di amministrazione per un errore nella quantificazione del fondo pluriennale vincolato;
- per l'anno 2017, la mancata costituzione del fondo contenzioso;
- per l'anno 2017, l'erronea implementazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- per l'anno 2017 l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'allora vigente art. 161 del D.Lgs. n. 267 del 2000, di una certificazione del rendiconto contenente dati errati;
- per l'anno 2018 il mancato invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'allora vigente art. 161 del D.Lgs. n. 267 del 2000, della certificazione dei dati del rendiconto;

- per l'anno 2018 una non adeguata valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità,

### **DISPONE**

che l'Ente provveda a:

- riapprovare il prospetto del risultato di amministrazione dell'anno 2017;
- rettificare i dati inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche, conformandoli con i dati contenuti nei documenti approvati dall'Organo consiliare;
- inviare, ai sensi dell'allora vigente art. 161 del D.Lgs. n. 267 del 2000, la certificazione dei dati di rendiconto dell'anno 2018 e la rettifica della certificazione dei dati di rendiconto dell'anno 2017,

### **INVITA**

L'Ente a:

- assicurare la correttezza e la tempestività dei flussi informativi che confluiscono nelle banche dati pubbliche;
- effettuare una prudente programmazione della spesa che tenga conto del risultato di amministrazione conseguito nell'anno 2018;
- determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- monitorare con attenzione il contezioso indicato al punto 5., assicurando la costituzione di un congruo fondo;
- adottare ogni misura utile a migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie,

### **SI RISERVA**

di monitorare l'andamento degli equilibri di bilancio in occasione dell'esame del rendiconto dell'anno 2019.

Sollecita l'Organo di revisione a fornire all'Ente ogni dovuta collaborazione per il rispetto dei diversi adempimenti relativi all'alimentazione delle banche dati e a svolgere un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgofranco d'Ivrea e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore  
Dott. Marco Mormando



Il Presidente  
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il 23/06/2020

Il Funzionario preposto

Nicola Mendoza

